

(Allegato 6)

**REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO**  
(in attuazione dell'accordo del 22.09.2015)

**Art.1- Aspetti generali**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo del 22.09.2015 nei limiti delle risorse economiche stanziare da E.B.T. - E.R. a tale titolo.

**Art.2 - Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni**

***2.1 - Requisiti soggettivi per le aziende***

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, abbiano omesso di versare il contributo ad E.B.T. - E.R. corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota E.D.R. dello 0,30%, possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo del 22.09.2015 a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti.

Le aziende ricadenti nella sfera di applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o del CCNL Turismo che abbiano omesso di versare il contributo ad E.B.T. - E.R. possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo del 22.09.2015 a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T. - E.R., l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 12 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T. - E.R.


In tutti i casi, le aziende dovranno presentare ad E.B.T. - E.R.:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

***2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori***

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non

25



inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Nel caso di diverse prestazioni di Sostegno al Reddito, le stesse potranno essere corrisposte al singolo lavoratore per una durata complessiva non superiore a 15 mesi in un triennio mobile.

### *2.3 Requisiti oggettivi*

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo del 22.09.2015. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad E.B.T. - E.R. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i nominativi dei lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

### Art. 3 - Interventi per il mantenimento occupazionale

#### *3.1 - Contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93*

Il contratto di solidarietà deve prevedere:

- che l'Azienda riversi il Contributo Ministeriale ad essa destinato ai lavoratori;
- l'impegno aziendale a non utilizzare lavoro somministrato nel periodo di applicazione del contratto di solidarietà.

E.B.T. - E.R., previo parere del CST, accolta la richiesta, riconoscerà a ciascun lavoratore interessato, in base all'accordo sindacale sottoscritto, un contributo orario pari al 25% della retribuzione lorda persa che sarà anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria per un massimo di 1040 ore per lavoratore nell'arco di 24 mesi.

La retribuzione presa a riferimento sarà quella come determinata dall'art. 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o dall'art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale contributo sarà erogato da E.B.T. - E.R. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di procedure concorsuali, E.B.T. - E.R. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine del contratto di solidarietà, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo del contratto e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.T. - E.R., riferito a tutto il periodo di solidarietà, nel LUL dell'ultimo mese del contratto.

### 3.2 - Riduzione di orario di lavoro per aziende con un dipendente

L'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve prevedere l'anticipazione del contributo E.B.T. - E.R. a carico dell'azienda. La riduzione dell'orario può essere al massimo pari al 50% dell'orario di lavoro settimanale originario per un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part time) fino a 12 mesi.

E.B.T. - E.R. riconoscerà, previo parere favorevole del CST, a ciascun lavoratore interessato, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. - E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della riduzione orario.

Affinché E.B.T. - E.R. possa corrispondere il contributo di cui al presente articolo, anticipato dall'azienda, è necessario che quest'ultima inserisca tale voce nel Libro Unico del Lavoro e la evidenzi separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

E.B.T. - E.R., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del Libro Unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

I periodi di malattia, infortunio, maternità, congedi indennizzati e ferie sono incompatibili con le prestazioni a carico di E.B.T. - E.R.

In caso di procedure concorsuali, E.B.T. - E.R. erogherà le indennità di propria competenza in una unica soluzione al termine dell'accordo di riduzione orario, previa presentazione da parte dell'azienda dei Libri Unici riferiti all'intero periodo e con l'evidenziazione del contributo a carico di E.B.T. - E.R., riferito a tutto il periodo di riduzione orario, nel LUL dell'ultimo mese dell'accordo.

### 3.3 - Norma transitoria

A far data dal 1 gennaio 2015, considerata l'attuale mancanza del contributo da parte del Ministero ai contratti di solidarietà, E.B.T. - E.R. riconosce, a titolo sperimentale, un intervento che preveda, a fronte di accordi sindacali aziendali di riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 25% (applicabile anche al



PT purch  determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali), nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato, un contributo economico al lavoratore pari al 25% della normale retribuzione lorda persa (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

Per consentire al lavoratore di beneficiare della prestazione di cui al presente articolo, l'azienda trasmett  ad E.B.T. - E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

Il suddetto contributo, che dovr  essere anticipato mensilmente dall'azienda ed evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria, sar  erogato da E.B.T. - E.R. con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data di invio di copia del Libro Unico da parte dell'azienda che dovr  essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tali adempimenti sollevano E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilit  connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sar  invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sar  facolt  di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

#### *3.4- Modalit  di presentazione delle domande*

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui ai punti precedenti, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. - E.R. copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST, l'azienda trasmette ad E.B.T. -E.R.:

- in caso di ricorso al contratto di solidariet , copia della domanda di concessione del contributo di solidariet  ex legge 236/93, unitamente agli allegati, consegnata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente;
- in caso di ricorso alla riduzione orario nelle aziende con un solo dipendente, copia del Libro Unico del mese precedente del lavoratore interessato alla riduzione individuale dell'orario di lavoro;
- in caso di ricorso alla riduzione orario collettiva (di cui alla norma transitoria dell'Accordo del 22.09.2015), copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro;

Le domande verranno esaminate da apposita Commissione Paritetica Bilaterale E.B.T. - E.R. che autorizzer  gli interventi a carico dell'Ente, a fronte della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo del 22.09.2015 e dal presente Regolamento.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sar  invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda.

Sar  facolt  di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

### 3.5 – Limiti

Le prestazioni di cui al presente art. 3 sono riconosciute all'azienda nel limite di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

### Art. 4 – Interventi in caso di sospensione dell'attività

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.3 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. – E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

Acquisito il parere favorevole del CST, il contributo è pari al 50% della normale retribuzione (ex art.193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 o ex art. 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno; dovrà essere anticipato dall'azienda ed essere evidenziato nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. – E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

E.B.T. – E.R., accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. – E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. – E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.T. – E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.


### Art. 5 – Interventi in caso di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Per consentire al lavoratore di beneficiare delle forme di intervento di cui al punto 1.4 dell'Accordo del 22.09.2015, l'azienda deve trasmettere ad E.B.T. – E.R. domanda redatta su apposita modulistica nella quale sono indicati i documenti da allegare.

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, non potranno superare l'importo complessivo di 800 euro a lavoratore e dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di E.B.T. – E.R. si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

E.B.T. – E.R., previo parere favorevole del CST, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a



quello di competenza, dietro presentazione da parte dell'azienda di copia del libro unico che dovrà essere inviato alla Segreteria dell'Ente inderogabilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva E.B.T. - E.R. da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. E.B.T. - E.R. si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di E.B.T. - E.R. richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

#### Art. 6 - Interventi in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa e risoluzione rapporto di apprendistato

La liquidazione del contributo di cui all'art 2 comma 2.1 dell'Accordo del 22.09.2015 avverrà, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per i relativi adempimenti amministrativi, in più tranches di 90 giorni ciascuna.

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'INPS non corrisponde il trattamento NASpI.

Gli interventi di cui sopra sono riconosciuti anche in caso di dimissioni per giusta causa.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità del ripristino del rapporto di lavoro che sarà testimoniata dalla presenza sulla istanza da presentare ad E.B.T. - E.R., del timbro apposto dalla stessa Organizzazione Sindacale che ha proceduto alla verifica.

#### *6.1 Modalità di presentazione della domanda*

Per beneficiare del contributo di cui all'art. 2 comma 2.1 dell'Accordo del 22.09.2015, i lavoratori devono presentare domanda, anche per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e della lettera di licenziamento o di dimissioni per giusta causa.

Per consentire ad E.B.T. - E.R. la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da E.B.T. - E.R. ai lavoratori mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da E.B.T. - E.R. tramite produzione di busta paga e CUD.

#### Art. 7 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.